DISPOSIZIONI PER L'INTRODUZIONE DELL'EURO NELL'ORDINAMENTO NAZIONALE

Art. 13

Ridenominazione degli strumenti finanziari privati denominati nella valuta di uno Stato partecipante

Gli strumenti finanziari emessi da privati a norma del diritto italiano, aventi le caratteristiche indicate nell'articolo 12 e denominati nelle altre valute aderenti, possono essere ridenominati ai sensi dell'articolo 11, quando lo Stato emittente la valuta di denominazione del prestito abbia ridenominato in euro il proprio debito pubblico, gia' denominato nella corrispondente moneta ed emesso a norma del proprio diritto nazionale. Agli strumenti di cui al presente articolo si applicano le modalita' di ridenominazione indicate nell'articolo 12 del presente decreto, fatte salve le modifiche derivanti dalla differenza delle valute originarie.

Versione in vigore dal 9 luglio 1998, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni per l'introduzione dell'EURO nell'ordinamento nazionale
Estremi	Decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213
Titolo	III — Ridenominazione in euro degli strumenti di debito
Sezione	III — Strumenti di debito privati
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 8 luglio 1998

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-213-1998/art-13-ridenominazione-degli-strumenti-finanziari-privati-denominati-nella

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it